



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Tecnica Informatica e Sicurezza

Via Mantana, 4 - 27100 PAVIA - C.F. 80007270186 - P.I. 00462870189 - --

Pavia,10/05/2018

Prot. n. ...34890.....
Titolo IX Classe 3
Fascicolo n. 45/2017
Allegato 4

- Ai Direttori di struttura interessati

- p.c.
- Al personale interessato classificato A e B
 - Ai preposti alla radioprotezione
 - All'Area Risorse Umane e Finanziarie
Servizio Trattamento Economico e Previdenziale
 - Al Servizio Sicurezza e Radiazioni Ionizzanti

LORO SEDI

Oggetto: Criteri per la corresponsione dell'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti e del periodo di congedo aggiuntivo al personale tecnico-amministrativo universitario interessato (art. 20 del D.P.R. 319/90)

Con la presente si informa che la Commissione di cui all'art. 20 DPR 319/90 in materia di indennità di rischio da radiazioni ionizzanti, costituita e integrata rispettivamente con i D.R. 572/2010 del 16/04/2010 e D.R. 1342/2010 del 01/09/2010, **ha variato i criteri per la corresponsione dell'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti, considerando "continua" l'attività svolta per 18 ore/settimanali medie nell'arco del mese, al posto di 20ore/sett.**

La Commissione stabilisce:

- di assegnare l'indennità di rischio al personale tecnico-amministrativo universitario, suddiviso in:
 - personale classificato lavoratore esposto di categoria A
 - personale classificato lavoratore esposto di categoria Bsulla base della valutazione preventiva effettuata dall'esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i.
- che l'indennità di rischio viene assegnata al personale tecnico-amministrativo universitario che svolge attività presso strutture esterne all'Ateneo, classificato A e B, previa dichiarazione del Responsabile di struttura universitaria e visto della struttura dove svolge attività lavorativa;

- che l'indennità di rischio NON viene assegnata al personale considerato "NON esposto" (ai sensi del citato D.Lgs 230);
- che l'indennità di rischio NON viene assegnata al personale docente e ricercatore anche se classificati esposti di categoria A e B; sono esclusi anche coloro che svolgono attività assistenziale convenzionata;
- che al "personale classificato lavoratore esposto di categoria A", introduce il criterio di "continuità dell'utilizzo di sostanze ionizzanti o apparecchiature radiologiche" e pertanto stabilisce che un'attività può essere considerata "continua" se svolta **per almeno 18 ore settimanali medie nell'arco di un mese;**

- che i criteri specifici per i lavoratori classificati di categoria A e B sono:

a) Nel caso del "personale classificato lavoratore esposto di categoria A":

- | | |
|--|-----------------------|
| - a fronte di una dichiarazione di assenza dal servizio nel mese interessato | nessuna indennità |
| - a fronte di una dichiarazione di attività a rischio da radiazioni svolta per almeno 18 ore/settimanali medie nell'arco del mese | indennità di € 103,29 |
| - a fronte di una dichiarazione di attività a rischio da radiazioni svolta inferiore a 18 ore/settimanali medie nell'arco del mese | indennità di € 25,82 |

b) Nel caso del "personale classificato lavoratore esposto di categoria B":

- | | |
|--|----------------------|
| - a fronte di una dichiarazione di assenza dal servizio nel mese interessato | nessuna indennità |
| - a fronte di una dichiarazione di attività a rischio da radiazioni effettivamente svolta nel mese interessato | indennità di € 25,82 |
- che l'effettiva attività svolta del personale di categoria A e B dovrà essere attestata a posteriori, tramite dichiarazione del Responsabile di struttura interessato;
 - che in base all'art. 20 comma 4 del DPR 319 del 3 agosto 1990, l'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti NON è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre, eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Quanto sopra, con la presente, si chiede ai Responsabili di struttura universitaria interessata, di compilare i moduli allegati e di trasmetterli con lettera protocollata all'Area Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Trattamento Economico e Previdenziale e per C/C al Presidio di Radioprotezione (dott. Salvini Andrea), **ogni trimestre**.

Previa verifica della documentazione trasmessa, il Responsabile del Presidio di Radioprotezione, confermerà al Servizio interessato, il pagamento delle indennità.

La Commissione non ha ritenuto opportuno variare i criteri di assegnazione del congedo aggiuntivo che è **da assegnare esclusivamente al personale tecnico-amministrativo universitario, compreso chi svolge attività presso strutture esterne all'Ateneo, che risulti classificato di categoria A.**

Il congedo aggiuntivo verrà parametrato alla percentuale di attività svolta, in relazione al regime di part-time verticale o misto e agli altri istituti presi in considerazione dal Regolamento universitario "presenze/assenze".

I criteri saranno applicati a partire dal 3° trimestre dell'anno in corso (luglio/settembre 2018).

Al fine di erogare la corretta indennità, a fronte di una persistente variazione dell'attività lavorativa a rischio radiogeno, il Responsabile di struttura dovrà mantenere aggiornata la scheda di rischio da radiazioni ionizzanti, come previsto nel Regolamento di Ateneo "criteri di classificazione delle zone e del personale esposto a rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti".

Si chiede inoltre ai Responsabili di struttura interessati, di inviare al Presidio di Radioprotezione, eventuale elenco del personale contrattualizzato dell'Università di Pavia, che svolge attività lavorativa presso enti esterni all'Ateneo, classificato per le mansioni radioesposte.

Il Presidio di Radioprotezione (dott. Andrea Salvini) è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Presidio di Radioprotezione
dott. ANDREA SALVINI

